



Comune di Poncarale
Settore Istruzione

Bando per l'assegnazione di buoni studio comunali
Anno scolastico/Anno accademico 2024/2025 e 2025/2026

Art. 1- Buoni studio da assegnare

1. Il Comune di Poncarale, al fine di riconoscere l'impegno degli studenti residenti capaci e meritevoli e di favorirne la prosecuzione degli studi, ha previsto, nel Piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio 2024/2025 e 2025/2026, l'istituzione di un fondo per l'assegnazione di buoni studio, ammontante € 2.500,00 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 5.000,00.

2. Il fondo è ripartito come di seguito esposto:

- a) **N. 8 buoni studio** per merito di € 150,00 cadauno per gli studenti che nell'anno scolastico 2024/2025 e/o 2025/2026 abbiano ottenuto nell'esame di Stato conclusivo del I ciclo una votazione non inferiore a "9/10";
- b) **N. 6 buoni studio** per merito di € 160,00 cadauno per gli studenti iscritti, nell'anno scolastico 2024/2025 e/o 2025/2026, a indirizzi di Liceo della scuola secondaria di II grado, purché abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del II ciclo con una votazione non inferiore a "80/100", oppure che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a "8/10" e risultino regolarmente iscritti alla frequenza per l'a.s. 2024/2025 e/o 2025/2026;
- c) **N. 6 buoni studio** per merito di € 160,00 cadauno per gli studenti iscritti, nell'anno scolastico 2024/2025 e/o 2025/2026, a indirizzi di Istituto Tecnico della scuola secondaria di II grado, purché abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del II ciclo con una votazione non inferiore a "80/100", oppure che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a "8/10" e risultino regolarmente iscritti alla frequenza per l'a.s. 2024/2025 e/o 2025/2026;
- d) **N. 6 buoni studio** per merito di € 160,00 cadauno per gli studenti iscritti, nell'anno scolastico 2024/2025 e/o 2025/2026, a indirizzi di Istituto Professionale della scuola secondaria di II grado, purché abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del II ciclo con una votazione non inferiore a "80/100", oppure che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a "8/10" e risultino regolarmente iscritti alla frequenza per l'a.s. 2024/2025 e/o 2025/2026; in alternativa, studenti frequentanti il CFP con una votazione non inferiore all'ottimo.
- e) **N. 4 buoni studio** di € 230,00 cadauno quale forma di riconoscimento a studenti che nel corso dell'anno accademico 2024/2025 e/o 2025/2026 abbiano conseguito la Laurea, ovvero uno dei seguenti titoli di studio:
 - laurea di 1° livello (triennale) 180 crediti;
 - laurea di 2° livello (biennale) 120 crediti, da sommare ai 180 della laurea triennale, per un totale di 300 crediti.

Art. 2 – Requisiti per concorrere all’assegnazione dei buoni studio

1. I requisiti per poter concorrere all’assegnazione dei buoni studio sono i seguenti:

a) Buoni studio per merito – I e II ciclo d’istruzione:

- essere residenti nel Comune di Poncarale a decorrere almeno dal 1° settembre 2020;
- aver conseguito, al termine dell’anno scolastico/accademico 2024/2025 e/o 2025/2026, una delle seguenti votazioni minime:

diploma di scuola secondaria di I grado	giudizio finale pari a “9/10”
frequenza delle classi I, II, III o IV della scuola second. di II grado/CFP	media dei voti pari a “8” o CFP con votazione non inferiore all’ottimo
conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado	voto finale pari a 80/100

- aver frequentato per la prima volta, nell’anno scolastico 2024/2025 e/o 2025/2026, l’anno di corso per il quale si presenta domanda di riconoscimento
- non aver ottenuto, per il medesimo a.s., borse di studio pubbliche e/o private o altre forme di riconoscimento economico per merito scolastico, ad esclusione della Dote Scuola per “sostegno al reddito”;

b) buoni studio per merito - laurea:

- essere residenti nel Comune di Poncarale a decorrere almeno dal 1° settembre 2020;
- aver conseguito una votazione minima pari 93/110;
- aver conseguito il titolo non oltre il secondo anno fuori corso rispetto alla durata prevista dall’ordinamento;
- non aver ottenuto, per il medesimo a.s., borse di studio pubbliche e/o private o altre forme di riconoscimento economico per merito.

c) essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinaria, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, priva di omissioni e/o difformità, di importo pari o inferiore a € 40.000,00.

Art. 3 – Criteri per la redazione delle graduatorie

1. Le graduatorie degli aspiranti ai buoni studio sono redatte considerando le seguenti variabili:

a) Buoni studio per merito – I e II ciclo d’istruzione:

- votazione finale conseguita all’esame di Stato conclusivo del I o del II ciclo d’istruzione, ovvero media dei voti riportati, con esclusione dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa;
- eventuale condizione ai sensi della Legge n. 104/1992.

b) Buoni studio per merito – laurea:

Il punteggio per la formazione della graduatoria è attribuito secondo i seguenti criteri:

- voto di laurea espresso in centodecimali (minimo 93/110); per voti espressi con parametri differenti si procede alla conversione nel valore equivalente;
- +5 punti agli studenti in condizione ai sensi della Legge n. 104/1992;
- +5 punti agli studenti che hanno conseguito la laurea con lode;
- +5 punti agli studenti che hanno conseguito una laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento);

- +5 punti per il conseguimento della laurea magistrale (biennale del nuovo ordinamento), solo nel caso in cui lo studente non abbia già beneficiato di borse di studio per la laurea triennale.

Il punteggio complessivo è ridotto di 5 punti per i candidati che hanno conseguito la laurea fuori corso.

La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio complessivo.

Art. 4 – Controlli sulle attestazioni ISEE

In caso di effettiva assegnazione di buoni studio l'ufficio comunale competente provvederà a effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive e attestazioni ISEE.

Art. 5 – Casi di parità di punteggio

A parità di punteggio complessivo, i buoni di studio saranno assegnati applicando i seguenti criteri:

a) buoni studio per merito:

- in prima istanza, all'aspirante con la migliore votazione finale conseguita nell'esame di Stato ovvero con la migliore media dei voti;
- in seconda istanza, all'aspirante con attestazione ISEE ordinaria di importo inferiore;
- in terza istanza, il buono studio sarà ripartito in parti uguali tra gli aspiranti che permangano in condizione di parità.

b) premio per laurea:

- in prima istanza, allo studente che abbia conseguito la laurea di vecchio ordinamento o specialistica a ciclo unico del nuovo ordinamento;
- in seconda istanza, allo studente che abbia conseguito la laurea rispettando la durata del ciclo di studi previsto dallo specifico ordinamento;
- in terza istanza, il buono studio sarà ripartito in parti uguali tra gli aspiranti in condizione di parità di punteggio.

Art. 6 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi moduli predisposti e allegati alla presente comunicazione, disponibili anche presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Poncarale.
2. Qualora l'aspirante al buono studio sia minorenne, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno dei genitori o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti, delle condizioni e dei titoli di merito di cui ai precedenti articoli 2 e 4. Qualora si ricorra all'autocertificazione, in caso di assegnazione del buono studio, l'ufficio comunale competente procederà alla verifica di quanto dichiarato.
4. È consentita la partecipazione di più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
5. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it oppure consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Poncarale, improrogabilmente dalle ore 9.00 del 01.09.2026 alle ore 12.00 del 15.10.2026. Tutte le domande consegnate e/o trasmesse in diverso modo NON verranno accolte.

Art. 7 – Casi di esclusione

La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 2 o l'assenza, anche parziale, della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 comporta l'esclusione automatica dalla graduatoria.